



STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI

NEWS

LA “FASE 2” DEI PROCESSI CIVILI: IL TRIBUNALE DI MILANO

All’indomani della ripresa delle attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale, si registrano più di 200 differenti protocolli adottati dai diversi Tribunali italiani. Si paventa il concreto rischio di una eccessiva frammentazione delle modalità di svolgimento dei processi civili e penali, rischio di cui si è fatto portavoce il Consiglio Nazionale Forense, che auspica l’adozione di linee guide uniformi da parte di tutti gli uffici giudiziari italiani.

In attesa di sviluppi, pubblichiamo il seguente aggiornamento sulle linee guida emanate dal Tribunale di Milano, con particolare attenzione al processo civile.

Con una nota congiunta del 4 maggio 2020, il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano hanno sottoscritto un primo protocollo di attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 83 L. 27/2020 (“Protocollo”), al fine di garantire, quanto alle udienze civili, *“un’ordinata ripresa dell’esercizio ordinario della giurisdizione”*.

Successivamente, in data 8 maggio 2020, il Tribunale di Milano ha emanato le “Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano sino al 31 luglio 2020”.

Nel mirino: la ripresa dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Milano

I provvedimenti adottati dal Tribunale di Milano evidenziano come la limitazione della presenza del personale amministrativo negli uffici rappresenti un significativo ostacolo all’ordinaria ripresa dell’attività giudiziaria, che *“non può essere garantita con gli attuali apporti da remoto”*.

Quanto al settore civile, nel periodo di sospensione si sono determinati forti accumuli e vari ritardi, con situazioni che impongono un programma di recupero da parte delle cancellerie. Sotto altro aspetto, l’incendio del 24/25 marzo 2020 ha compromesso in maniera grave le funzionalità dei servizi GIP-GUP e, in parte, civili.

Tanto premesso, il Tribunale di Milano ha deciso di non discostarsi dalle linee guida dettate dall’art. 83 L. 27/2020 e dalle indicazioni riportate nel Protocollo, interamente richiamato.

Secondo quanto riportato nel Protocollo, pertanto, la scelta delle specifiche modalità di trattazione delle udienze sarà riservata alla decisione del giudice della causa, il quale potrà inoltre revocare l'udienza istruttoria già fissata e pronunciare direttamente ordinanza di ammissione o di rigetto dei mezzi istruttori.

Alla luce di quanto sopra, il giudice potrà decidere di tenere l'udienza da remoto oppure con trattazione scritta.

Quanto alle udienze da remoto, la comunicazione circa il giorno, l'ora e la modalità di collegamento sarà inviata con congruo preavviso, *“preferibilmente non inferiore a 7 giorni”*, salvo improrogabili ragioni di urgenza. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che la mancata partecipazione costituirà mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Per espressa previsione, le udienze potranno tenersi anche in orari pomeridiani.

Tutto sarà effettuato tramite la consolle degli avvocati costituiti, che dovranno comunicare all'indirizzo giustizia.it del giudice, almeno 3 giorni prima dell'udienza, un indirizzo p.e.c., un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico.

Il verbale di udienza verrà stilato dal giudice, che avrà cura di raccogliere la dichiarazione degli avvocati *“relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, né che siano presenti soggetti non legittimati”*. Qualora dovesse accertarsi il contrario, sarà configurabile il delitto di falso in atto pubblico.

Sarà inoltre possibile esibire documenti in udienza, nel caso non sia stato possibile depositarli prima.

Venendo ora alle udienze tramite trattazione scritta, il Protocollo prevede che il giudice potrà assegnare congruo termine alle parti per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni o del foglio di precisazione delle conclusioni.

A differenza delle udienze da remoto, le udienze che prevedono la sola trattazione scritta saranno presumibilmente più agevoli ed, infatti, il Protocollo prevede per tali udienze che il giudice potrà mantenere la data di udienza già fissata o addirittura anticiparla.

Nel termine assegnato dal giudice, i difensori delle parti dovranno depositare telematicamente note scritte, *“da denominarsi ‘note di trattazione scritta’ o dicitura similare”*, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Quanto al foglio di precisazione delle conclusioni, esso potrà contenere la dichiarazione che non si intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate da controparte e la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, il giudice potrà chiedere ai difensori di depositare, contestualmente alle note scritte, copia informatica del documento cartaceo mancante, sempre che esso sia nella disponibilità del difensore.



In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti in causa delle note autorizzate o del foglio di p.c., si configurerà mancata comparizione.

Se, al contrario, almeno una delle parti avrà depositato la precisazione delle conclusioni, il giudice tratterà la causa in decisione.

Last but not least, il Protocollo prevede che, per ovviare ad eventuali disguidi organizzativi, in ogni caso di deposito di atti di parte, detti atti andranno inviati via p.e.c. alla controparte nella medesima data.

I provvedimenti del Tribunale di Milano si connotano per chiarezza e organicità, sebbene la concreta ed effettiva attuazione delle linee guida dipenderà soprattutto dai singoli giudici, che auspicabilmente riusciranno ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in questa fase transitoria.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.